

va così nettamente l'attenzione sulla regione di Preah Vihear che nessuna persona interessata o incaricata di esaminarla avrebbe potuto evitare di vedere ciò che la mappa prevedeva rispetto a tale regione». Dunque, se, come la Thailandia ha sostenuto, «la configurazione geografica del luogo è tale da rendere ovvio a chiunque vi sia stato che la linea di divisione delle acque segue quella della scarpata (un fatto che, se accertato, non doveva risultare meno evidente nel 1908)», allora, secondo la Corte, «la mappa ha completamente chiarito che la linea dell'Annesso I non seguiva la scarpata in questa regione in quanto era stata manifestamente tracciata ben più a nord dell'intero promontorio di Preah Vihear». Quindi, ha proseguito la Corte, «sembra... che non mancasse nulla nella mappa dell'Annesso I che potesse far sorgere dei dubbi a chiunque ritenesse che la linea di divisione delle acque a Preah Vihear dovesse seguire la linea della scarpata o a chiunque fosse incaricato di esaminare la mappa». La Corte ha inoltre osservato che «il governo del Siam era a conoscenza, o si deve presumere che fosse a conoscenza, attraverso i membri del Siam della Commissione Mista, che la mappa dell'Annesso I non era stata mai formalmente adottata dalla Commissione» oltre al fatto che «le autorità del Siam sapevano che la mappa era stata preparata da ufficiali topografi francesi ai quali esse stesse avevano conferito il compito di redigere le mappe». Constatando che le autorità «le hanno accettate senza alcuna indagine autonoma», la Corte ha quindi concluso che esse «non possono quindi ora invocare un errore che vizi l'effettività del loro consenso» e che pertanto «l'errore invocato non è stato dimostrato» (pp. 26-27).

112. Sentenze della Corte internazionale di giustizia del 2 febbraio 1973 nel caso della Giurisdizione sulle peschiere (Regno Unito c. Islanda e Repubblica Federale di Germania c. Islanda) (Giurisdizione).

Il 14 aprile 1972 il Regno Unito aveva adito la Corte internazionale di giustizia per sottoporle una controversia con l'Islanda, accusata di voler illecitamente estendere la propria zona esclusiva di pesca fino a 50 miglia marine dalla linea di base. Secondo le autorità britanniche la competenza della Corte derivava dall'art. 36, par. 1, del suo Statuto e da uno scambio di note firmato dai due Stati l'11 marzo 1961. Il 26 maggio 1972 anche la Repubblica Federale di Germania adì la Corte per lo stesso motivo invocando, come base per la giurisdizione della Corte, uno scambio di note concluso con l'Islanda il 19 luglio 1961. L'Islanda negava tuttavia che tali scambi di note fossero validi ed in vigore e decise di non prendere parte al giudizio. La sua posizione fu precisata, sia pure succintamente, da una lettera del Ministro degli esteri del 29 maggio 1972, nella quale si alludeva, tra l'altro, all'invalidità degli scambi di note invocati dalle controparti in quanto conclusi sotto costrizione del Regno Unito. Nella lettera si affermava infatti che «lo scambio di note del 1961 è intervenuto in circostanze estremamente difficili, quando la Flotta Reale britannica aveva impiegato la forza per opporsi al limite di pesca di 12 miglia disposto dal Governo islandese del 1958». La Corte si trovava così investita anzitutto della questione di stabilire se fosse competente a pronunciarsi⁶.

⁶ In <http://www.icj-cij.org/docket/files/56/10713.pdf> (ICJ Rep., 1973, pp. 49-67).

Nella sua sentenza del 2 febbraio 1973, la Corte internazionale di giustizia ha respinto l'allusione islandese circa la presunta costrizione subita in occasione della conclusione degli scambi di note del 1961 precisando, in astratto, che «secondo il diritto internazionale contemporaneo un accordo concluso sotto la minaccia o l'uso della forza è nullo» come si ricava dalla «Carta delle Nazioni Unite» e come è «riconosciuto nell'art. 52 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati». Peraltro, secondo la Corte, è chiaro che un giudice non può «considerare un'accusa di così grave natura sulla base di una vaga affermazione generale non rafforzata da prove a suo sostegno». Al riguardo la Corte ha osservato che dalla storia dei negoziati che hanno condotto allo scambio di note del 1961, si ricava che «tali strumenti sono stati negoziati liberamente dalle parti interessate su una base di perfetta parità e di libertà decisionale di entrambe» aggiungendo altresì che «non è stato sottoposto all'attenzione della Corte alcun fatto che possa sollevare il minimo dubbio su questo punto» (§ 24).

- ACCORDO IN FORMA SEMPLICIA - ART. 46 CON VIENNA -
113. Sentenza arbitrale del 31 luglio 1989 nel caso della Delimitazione della piattaforma continentale fra Guinea-Bissau e Senegal (Guinea-Bissau c. Senegal).

Nella controversia che il Senegal e la Guinea avevano sottoposto ad arbitrato, una delle questioni da stabilire era se l'Accordo di delimitazione marittima, concluso il 26 aprile 1960, dalla Francia e dal Portogallo, fosse applicabile nei rapporti tra i due Stati controvertenti, ed in particolare se fosse valido⁷. In proposito, la Guinea Bissau, al contrario del Senegal, sosteneva che l'Accordo era nullo poiché al momento della firma, «sia il Portogallo che la Francia avrebbero commesso una violazione di norme del diritto interno d'importanza fondamentale» (§ 53).

Il Tribunale, ancor prima di esaminare la questione dell'eventuale nullità dell'Accordo franco-portoghese per violazione manifesta del diritto interno, ha ritenuto di dover stabilire quale sia la legge applicabile. Al riguardo, ha affermato che «esiste un principio generale secondo il quale il diritto da applicare ad una determinata situazione debba essere quello che era in vigore al momento in cui essa si è verificata (affare dell'*Isola di Palmas*)⁸», con la conseguenza che «il presente caso deve essere esaminato alla luce del diritto internazionale in vigore nel 1960». Il Tribunale ha quindi precisato di voler escludere dalla propria analisi sia «la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati» sia «la questione... di stabilire se una delle sue clausole, in particolare l'art. 46, costituisca o meno la codificazione di una norma del diritto internazionale generale» (§ 54).

Il Tribunale ha affermato che nel 1960 non vi era nessun trattato generale che regolasse «il fatto che uno Stato si trovi o meno in conformità con il suo diritto interno al momento in cui firma un trattato internazionale e l'importanza di tale fatto dal punto del diritto delle genti», con la conseguenza che «le norme applicabili appartenevano al diritto consuetudinario». In particolare, con riguardo alla prassi giudiziaria e arbitrale, «non esisteva alcun precedente di trattato dichiarato nullo per il fatto che uno degli Stati contraenti avesse violato, firmandolo, il suo diritto interno» mentre, per quanto concerne i precedenti diplomatici, pur non essendo questi uniformi, «se ne può dedurre

⁷ *Supra*, § 26.

⁸ *Supra*, § 6.

che soltanto una violazione grave e evidente del diritto interno avrebbe potuto giustificare una dichiarazione di nullità di un trattato». Il Tribunale ha ritenuto che la sua decisione dovesse fondarsi quindi sul «principio di buona fede» che costituiva «la regola osservata dagli Stati nel 1960 con riguardo alla conclusione di un accordo internazionale» (§ 55).

A giudizio del Tribunale, per esaminare se un trattato sia stato concluso conformemente al diritto interno di uno Stato, «occorre tener conto del diritto in vigore nel paese» vale a dire «del diritto come è realmente interpretato dagli organi dello Stato, ivi compresi i suoi organi giudiziari e amministrativi» (§ 56). Alla luce di ciò, occorre anzitutto analizzare la Costituzione politica della Repubblica portoghese del 1933, che era in vigore nel 1960, dalle cui clausole, ad avviso del Tribunale, risulta che «il modo ordinario di concludere un accordo internazionale era il seguente: sottoscrizione autorizzata dal Presidente della Repubblica, presentazione da parte del Governo all'Assemblea e approvazione da parte di quest'ultima» anche se la Costituzione prevedeva altresì che lo stesso Governo potesse, in casi di urgenza, approvare i trattati (§ 57). Nella prassi, ha proseguito il Tribunale, la competenza dell'Assemblea si è ristretta per due ragioni principali. In primo luogo, «in Portogallo, come nella gran parte dei paesi, si è sviluppata la prassi di concludere accordi mediante scambio di lettere» e, secondariamente, «il Governo ha finito per invocare regolarmente motivi di urgenza per sostituirsi all'Assemblea nell'approvazione dei trattati internazionali». Proprio a tale riguardo, la Guinea-Bissau invocava la nullità dell'accordo del 1960 per difetto di approvazione parlamentare. Il Tribunale, constatando che nel testo dell'accordo «il Ministro degli Affari esteri del Portogallo *ad interim* lasciava intendere al suo contro-firmatario, l'Ambasciatore di Francia, che l'Accordo entrava in vigore al momento della firma», ha precisato che «quando due paesi concludono un accordo mediante scambio di lettere, accordo che, per motivi costituzionali, richiede l'approvazione del Parlamento di uno dei due, è d'uso far menzione di tale circostanza nel testo o nel corso della negoziazione» osservando peraltro che nel caso di specie «ciò non è stato fatto» (§ 58).

Ad avviso del Tribunale quindi, se si considera «il testo dell'Accordo del 26 aprile 1960, l'intervento sporadico dell'Assemblea nazionale nell'approvazione delle convenzioni internazionali, il fatto che alcuni testi... importanti come la Carta delle Nazioni Unite non siano stati da essa approvati e che l'Accordo sia stato firmato dal dott. A. O. Salazar» il quale all'epoca era il «capo incontestato del regime a carattere autoritario che esisteva in Portogallo», si deve concludere che «il Governo francese abbia avuto ragioni per credere, in perfetta buona fede, che il trattato firmato fosse valido» (§ 59).

La Guinea Bissau aveva sostenuto peraltro che l'Accordo del 1960, non essendo stato oggetto di alcuna pubblicazione in Portogallo, non le fosse opponibile affermando al riguardo che «l'inosservanza delle disposizioni costituzionali concernenti la pubblicità comporta una violazione manifesta del diritto interno... che giustifica la nullità dell'Accordo» (§ 70). In proposito, il Tribunale ha sottolineato che l'obbligo del Portogallo di pubblicare l'Accordo nella sua provincia africana di Guinea riguardava «esclusivamente il diritto interno portoghese», con la conseguenza che «l'inosservanza di tale obbligo non può quindi essere considerata come un'inosservanza da parte del Portogallo ad un obbligo che gli sarebbe imposto dal diritto internazionale» precisando altresì che «l'unico aspetto della pubblicazione dei trattati che sia oggetto di una regolamentazione

internazionale è quello che concerne la registrazione dei trattati, in particolare al Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite» (§ 74).

Dopo aver affermato che l'Accordo del 1960 «è valido e opponibile al Senegal e alla Guinea-Bissau» (§ 80) il Tribunale ha affermato che «alla luce del suo testo e dei principi di diritto intertemporale applicabili... l'Accordo del 1960 non delimita gli spazi marittimi che non esistevano a tale data, che li si denomini zona economica esclusiva, zona di pesca o altrimenti» (§ 85). Considerando che «è soltanto assai recentemente, ad esempio, che la Corte internazionale di giustizia ha confermato che le regole relative alla "zona economica esclusiva" possono essere considerate come facenti parte del diritto internazionale generale in materia», il Tribunale ha osservato che «interpretare un accordo concluso nel 1960 in modo da ricomprendere anche la delimitazione di spazi come la "zona economica esclusiva" comporterebbe una vera e propria modifica del suo testo». Al contrario, ha precisato il Tribunale, «per quanto riguarda il mare territoriale, la zona contigua e la piattaforma continentale, la questione si presenta del tutto diversa» in quanto «queste tre nozioni sono espressamente menzionate nell'Accordo del 1960 ed esistevano all'epoca della sua conclusione» (§ 85). Il Tribunale ha quindi precisato, con riguardo alla piattaforma continentale che «nel 1960 due criteri servivano a determinare l'estensione della piattaforma continentale: quello della linea batimetria di 200 metri e quello della sfruttabilità». In particolare «quest'ultimo implicava una concezione dinamica della piattaforma continentale, dal momento che il suo limite esterno era in funzione dello sviluppo della tecnologia e, di conseguenza, suscettibile di spostarsi sempre più verso il largo». Il Tribunale ha quindi concluso che «in virtù del fatto che la "piattaforma continentale" esisteva nel diritto internazionale in vigore nel 1960 e che la definizione del concetto di un tale spazio marittimo comportava allora il criterio dinamico indicato, si può concludere che l'Accordo franco-portoghese delimita la piattaforma continentale tra le Parti in tutta l'estensione della definizione attuale di questo spazio marittimo» (§ 85).

2. Cause di sospensione e di estinzione disciplinate dalla Convenzione di Vienna del 1969

114. Sentenze della Corte internazionale di giustizia del 2 febbraio 1973 nel caso della *Giurisdizione sulle peschiere (Islanda c. Regno Unito e Islanda c. Repubblica Federale di Germania)* (Giurisdizione).

Dopo aver escluso che gli scambi di note del 1961 fossero stati conclusi sotto costrizione⁹, la Corte internazionale di giustizia si è occupata della questione se fosse intervenuto un mutamento fondamentale delle circostanze tale da far estinguere i suddetti scambi di note, come sostenuto dall'Islanda. In proposito, la Corte ha affermato che «il diritto internazionale ammette che un mutamento fondamentale delle circostanze che hanno condotto le parti a concludere il trattato, se risultante in una radicale trasfor-

⁹ *Supra*, § 112.